DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4282 del 28/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Tra

L'Università degli Studi di Milano, C.F. 80012650158 – P.I. 03064870151, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 02.06.1973, domiciliata per la carica in Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano (di seguito indicato Università)

e

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, C.F. e Partita IVA 04724150968, qui rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco, nato a Milano il 4/6/1968, e ivi domiciliato per la sua carica in via Francesco Sforza n. 28 (di seguito indicato Ente Convenzionato)

– di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- Il D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – A*ttuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la L.R. del 30.12.2009 n° 33 – *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità* e s.m.i.;
- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca approvato con Delibera della Giunta Regionale n. XII/5887 del 23/03/2026;
- il D.I. n. 68 del 4/02/2015 – *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- il D.I. n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo Decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei medici in formazione;
- l'Ente Convenzionato con nota del 04/04/2025 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile del 29/05/2026;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 15/07/26;
- Senato Accademico in data 21/09/2026.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

L'Ente Convenzionato si impegna a non stipulare altre convenzioni con Scuole della medesima tipologia di altro Ateneo per l'utilizzo della struttura posta a esclusiva disposizione della Scuola dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla U.O.C. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza (UONPIA), nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 16 comma 2.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come "collegata" ai sensi del D.I. n° 402/2017.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5

Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente ed il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio – quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione – quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;

- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, che al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'Ente e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile della U.O. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Ente il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente Convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L’attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente Convenzionato e per l’Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

Copertura assicurativa a carico dell’Ente convenzionato

L’Ente Convenzionato, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall’esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell’art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, può richiedere l’estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall’art. 10 c. 3 della L. n. 24/2017.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del Decreto di cui al 1° comma), quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.
I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.
Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l'ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt.109, 112, 113 e 115 del D.lgs. 101/2020 e smi, si rinvia, ove necessario, all'accordo e relativi allegati stipulato dall'Ateneo con l'Ente Ospedaliero di primo accesso (POC1), preposto alla sorveglianza fisica degli specializzandi in Neuropsichiatria Infantile.

Art. 11

Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.
Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.
La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

In adempimento al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito solo "GDPR") e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano di operare quali Titolari autonomi in relazione al trattamento di dati personali nell'ambito delle rispettive attività di competenza.

In particolare, l'Ente convenzionato rimane autonomo Titolare dei dati personali relativi alla gestione dei pazienti assistiti presso le proprie strutture, ai trattamenti finalizzati alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dello specializzando e di gestione degli adempimenti assicurativi.

I dati sanitari dei pazienti dell'Ente convenzionato, ancorché eventualmente conosciuti dagli specializzandi nello svolgimento delle attività professionalizzanti, restano nella piena titolarità dell'Ente e sono trattati dagli specializzandi esclusivamente quali persone autorizzate ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, secondo le istruzioni impartite dall'Ente medesimo.

Resta altresì inteso che ogni Parte fornirà agli interessati la propria informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR, per i trattamenti effettuati nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

Con riferimento, invece, ai trattamenti di dati personali connessi alla gestione della carriera degli specializzandi per le finalità didattico-formative previste dalla presente Convenzione, le Parti si configurano quali contitolari del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del GDPR.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito della contitolarità i trattamenti relativi a:

- dati identificativi e informazioni connesse allo svolgimento delle attività didattico-formative;
- presenze e attività svolte dagli specializzandi;

- valutazioni, giudizi e informazioni fornite da docenti e tutor;
- eventuali dati appartenenti a categorie particolari, ove necessari per adempiere a obblighi normativi.

Le Parti concordano che le informazioni relative ai trattamenti gestiti in contitolarità sono fornite all'interessato dall'Università, al momento dell'iscrizione alla Scuola, sulla base dei contenuti richiesti dall'art. 13 del GDPR e di un testo previamente concordato con l'Ente Convenzionato (allegato B).

Anche in funzione di quanto previsto dal precedente comma, le Parti convengono di individuare l'Università come punto di contatto per gli Interessati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 par. 3 del GDPR, le Parti, pur collaborando nella gestione degli esercizi dei diritti da parte degli specializzandi, concordano che l'onere di riscontrare l'interessato graverà su quella delle due che avrà ricevuto la richiesta.

Resta inteso che ciascuna Parte è tenuta ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR e a garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

Nell'ipotesi di una violazione dei Dati Personali ("Data Breach"), la Parte interessata informerà senza indugio l'altra parte di quanto occorso e delle potenziali conseguenze, tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal GDPR per l'eventuale notifica della violazione all'Autorità di Controllo.

Tali informazioni saranno fornite:

- all'indirizzo individuato da ciascuna parte per le comunicazioni;
- al/ai responsabile/i della protezione dei dati o ai rappresentanti incaricati della protezione dei dati.

La Parte nei cui locali o nella cui infrastruttura informatica si è verificata la violazione dei dati personali dovrà indagare sulla violazione e tenere informata l'altra parte dei progressi

dell'indagine, adottando le misure più ragionevoli per attenuarne le conseguenze. Qualora si debbano sostenere dei costi per cercare di risolvere la situazione di violazione e garantire che non si verifichi in futuro, tali costi saranno sostenuti dalla Parte nei cui locali o nella cui infrastruttura informatica si è verificata la violazione. Le Parti si riservano comunque di prendere in considerazione la possibilità di condividere i costi se la soluzione va a vantaggio di entrambe.

Ciascuna Parte sarà separatamente responsabile della eventuale notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo competente e della comunicazione agli Interessati, qualora ve ne siano i presupposti per effettuarla. Le Parti si terranno reciprocamente informate, se del caso, di tali comunicazioni e del loro contenuto.

Le Parti si impegnano a rendere disponibile il contenuto del presente articolo agli interessati nel primo momento di contatto utile.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Università degli Studi di Milano è il Prof. Avv. Pierluigi Perri, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: supportodpo@unimi.it – dpo@unimi.it

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è la prof.ssa Silvana Castaldi, contattabile ai seguenti recapiti dpo@policlinico.mi.it

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13

Clausola di integrità

Le Parti si impegnano a svolgere ogni attività oggetto del presente accordo nel pieno rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto e Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Milano, dal Codice Etico e per l'Integrità nella

Ricerca, e con particolare riferimento ai principi di libertà, dignità umana, democrazia, uguaglianza, solidarietà, promozione della pace e rispetto dell'ambiente.

Ogni attività oggetto della presente collaborazione dovrà essere svolta dalle Parti nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. Le Parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi pratica e attività che possa costituire o favorire discriminazioni dirette o indirette fondate su caratteristiche personali protette dalla legge.

È fatto espresso divieto alle Parti di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e cooperazione oggetto del presente accordo per scopi militari, per la produzione, lo sviluppo o il supporto di strumenti, tecnologie o attività connesse a conflitti armati, o comunque in contrasto con i principi di pace e rispetto dei diritti umani.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le Parti si impegnano a garantire che l'oggetto del presente accordo non comporti l'applicazione o trasferimento di conoscenze, tecnologie o metodologie riconducibili a finalità militari o belliche; le Parti si impegnano, altresì, a monitorare periodicamente le loro attività ai fini della verifica del rispetto dei principi di cui al presente articolo, con facoltà di ciascuna parte di segnalare tempestivamente all'altra parte eventuali violazioni e risolvere il presente accordo ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di accertata inosservanza degli impegni di cui al presente articolo.

Art. 14

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 15

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni (quattro), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.
La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle Parti.
L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo Pec non oltre il termine di 1 mese prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo. La convenzione è da intendersi prorogata per il periodo necessario al completamento del relativo iter deliberativo.
Qualora la manifestazione di intenti dovesse pervenire successivamente, le Parti si determineranno per la proroga degli effetti della convenzione per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione dell'accordo.

Art. 16

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare a mezzo Pec con avviso di ricevimento.
L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti,

secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 17

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 18

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014 l'Ente Convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 59666 del 7.10.2005 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano

(firmato digitalmente)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
LA RETTRICE
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

(firmato digitalmente)

PER LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Stocco

Allegati:

Allegato "A": descrizione struttura

Allegato "B": Informativa

ALLEGATO "A" *(Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)*

STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA	SC di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza (UONPIA)
la UO/SC posta a disposizione è accreditata e contrattualizzata con il SSN? **SI**	
CODICE NSIS [1] U.O.	030925-3301
DIRETTORE U.O.	Maria Antonella Costantino
STRUTTURA SANITARIA (ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.; in caso di articolazione in più sedi specificare il Presidio)	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	**SI**	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Pediatria SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Medicina di comunità	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO……..	**NO**
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ……. Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ……. Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

[1] NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

STANDARD STRUTTURALI		Indicare SI/NO	Se SI indicare il relativo numero di:
A) FONDAMENTALI devono essere necessariamente tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata, la stroke unit può essere presente nella struttura di sede o nella struttura collegata	Degenze e/o Day Hospital	Si No	N° **2** Posti Letto in appoggio in pediatria, al bisogno anche appoggio in SPDC. Apertura 8-10 posti letto di NPIA da aprile 2026 N° Posti Letto……
	Ambulatori	SI	N° 15
	Laboratorio di elettroencelografia	SI	
	Laboratorio di psicodiagnostica	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nello Ospedale che ospita l'U.O
B) ANNESSI* *almeno 3 degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed almeno 1 deve essere presente nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Laboratorio di neurofisiologia	SI	Presso SC di neurofisiopatologia
	Laboratori di neuropsicologia clinica	SI	
	Laboratorio e/o servizio di psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza	SI	
	Laboratorio e/o servizio di riabilitazione dell'età evolutiva	SI	
	Logopedia	SI	
	Fisioterapia	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Radiologia diagnostica per immagini	SI
	Medicina di Laboratorio	SI
	Pediatria	SI
	Neurologia	SI
	Psichiatria	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE SANITARIO*	Medici Psicologi	22 37
PERSONALE PARASANITARIO*	Personale Tecnico	0
	Personale Infermieristico e/o della riabilitazione dell'età evolutiva	40

* Si certifica che il numero del personale medico, sanitario e tecnico è conforme al volume assistenziale della struttura

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.) ANNO 2023	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
A) RICOVERI ANNUI	DEGENZE E/O DAY HOSPITAL*	450	N. 800	N. 400
B) PRESTAZIONI ANNUE	AMBULATORI E/O PRESTAZIONI AMBULATORIALI COMPLESSE DAY SERVICE	42.493	N. 1.500	N. 750

***Il volume relativo ai Day Hospital può tener conto anche delle prestazioni PAC/MAC etc. qualora siano state equiparate/autorizzate da Regione Lombardia con una Delibera di Giunta Regionale (da allegare). In tale circostanza le prestazioni ambulatoriali complesse sono da differenziare rispetto ai Day Hospital nella medesima riga.**

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI **Nella colonna a fianco deve essere indicato il VOLUME ANNUALE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'UO.** **N.B.: Sebbene le prestazioni di seguito indicate fanno riferimento alle attività che dovranno essere espletate dagli specializzandi (nell'arco del percorso formativo) il volume da dichiarare sarà quello globale della U.O.** *** Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione**	**Indicare il Volume annuale dell'U.O. Con riferimento all'ANNO 2023**
Seguire soggetti nelle diverse fasce dell'età evolutiva (0-18 anni) con patologie neuropsichiatriche, discutendo il percorso diagnostico-terapeutico con il personale della struttura clinica, con progressiva assunzione di autonomia decisionale	2749
Aver somministrato ed interpretato valutazioni neurocognitive/neuromotorie in diverse fasce dell'età evolutiva;	1600
Aver discusso direttamente con personale esperto esami di neuroimmagini delle principali patologie neuro-psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza	1000
Aver effettuato e/o discusso con personale esperto esami neurofisiologici (EEG, EMG, potenziali evocati) inerenti le principali patologie neuro-psichiatriche dell'età evolutiva, di cui almeno 1/3 a responsabilità diretta, con progressiva assunzione di autonomia professionale	2500
Aver eseguito esami neurologici di neonati, prematuri e lattanti	400
Aver eseguito osservazioni psicomotorie di soggetti da 0 a 3 anni	430
Aver effettuato colloqui con genitori, riguardanti almeno 50 soggetti	5757 prestazioni per 2749 utenti
Aver partecipato alla formulazione di diagnosi funzionali di bambini con difficoltà scolastiche di origine neurologica, neuropsicologica o psicopatologica	488

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI **Nella colonna a fianco deve essere indicato il <u>VOLUME ANNUALE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'UO</u>.** **N.B.: Sebbene le prestazioni di seguito indicate fanno riferimento alle attività che dovranno essere espletate dagli specializzandi (nell'arco del percorso formativo) il volume da dichiarare <u>sarà quello globale della U.O.</u>** *** Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione**	**Indicare il Volume annuale dell'U.O. Con riferimento all'ANNO 2023**
Aver preso in carico minori in psicoterapia con supervisione	81
Aver seguito soggetti di diverse fasce d'età con programmi di riabilitazione neuro-psicomotoria, cognitiva e psichiatrica	7237 prestazioni per 900 utenti
Aver partecipato alla conduzione di studi clinici controllati secondo la buona pratica clinica, preferibilmente longitudinali	2

Timbro e firma digitale dell'Ente

MATTEO STOCCO
22.04.2025 14:54:56
GMT+02:00

Allegato “B”

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE “GDPR”, informiamo che l’Università degli Studi di Milano la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L’Università degli Studi di Milano e la FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Contitolari del trattamento e Responsabili per la protezione dei dati (RPD)

I Titolari del trattamento dei dati personali sono, in regime di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del GDPR:

- l’Università degli Studi di Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e-mail: supportodpo@unimi.it ;
- la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Milano, via Franceso Sforza n. 28, 20122 Milano, e-mail: privacy@policlinico.mi.it

I Titolari hanno determinato congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento e hanno disciplinato i rispettivi obblighi mediante un accordo di contitolarità, il cui contenuto essenziale è messo a disposizione degli interessati.

Ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR:

- l’Università degli Studi di Milano ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) il Prof. Avv. Pierluigi Perri, c/o Ufficio Protocollo, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e-mail: dpo@unimi.it;

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) la Prof.ssa Silvana Castaldi, con sede in via Francesco Sforza n. 28, 20122 Milano, e-mail: dpo@policlinico.mi.it.

Gli interessati possono contattare ciascun RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 6.1 lettera c) GDPR), per l'esecuzione di un contratto cui l'interessato è parte (art. 6.1 lettera b) GDPR) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1 lettera e), art. 9.2 lettera g) GDPR – art. 2-sexies, comma 2, lett. bb) del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
- la gestione delle attività di docenza, tutorato e/o assistenza dello specializzando;
- la gestione delle assenze e dei giustificativi;
- la gestione del Piano Formativo e la valutazione dello specializzando;
- assolvere a Sue specifiche richieste.

3. Modalità di trattamento dei dati personali

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 del GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti e collaboratori dei Titolari del trattamento, debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali, in base alle funzioni e ai compiti loro attribuiti nell'ambito delle rispettive strutture organizzative.

Potrebbero essere comunicati dati anche a soggetti terzi -fornitori dei Titolari- che trattano dati per effettuare un servizio a questi ultimi. Tali soggetti terzi sono nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

I dati forniti potranno essere comunicati a eventuali controinteressati nonché a enti pubblici e/o privati che, in base a disposizioni di legge o di regolamento, ne abbiano titolo.

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati personali richiesta, in conformità alla normativa vigente, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dall'Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato e accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria in ottemperanza a obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.

Al di fuori dei casi sopra indicati, i dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi.

I dati personali degli interessati, infine, non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Conservazione dei dati

L'Università degli Studi di Milano dichiara che conserverà le informazioni per un tempo illimitato come da Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto dell'ente convenzionato attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

6. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, l'Interessato può esercitare, qualora ne ricorrano i presupposti, i diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano, di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, nonché il diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi a ciascuno dei Titolari del trattamento, secondo quanto previsto dall'accordo di contitolarità.

Resta ferma la possibilità per l'Interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

7. Diritto di opposizione

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del GDPR, l'Interessato può opporsi in qualunque momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ossia quando il trattamento ha come base giuridica l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

L'esercizio del diritto di opposizione può essere effettuato nei confronti di ciascuno dei Titolari del trattamento.